

SOGGETTI DESTINATARI ART 7 LEGGE REGIONALE 5/2020 (MODIFICATA DALLA L.R. 6/2020)

SOGGETTI	RESIDENZA	PARTITA IVA	POSIZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA			ALTRI REQUISITI/DIVIETI		
LAVORATORE AUTONOMO (commerciante, agricoltore, artigiano, coltivatore diretto) /LIBERO PROFESSIONISTA NON ORDINISTICO/LIBERO PROFESSIONISTA ORDINISTICO (avvocati, notai, architetti...)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	essere titolari di una partita IVA nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	essere titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020	non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020	l'impresa del lavoratore non deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere diversi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	Sono esclusi tutti i lavoratori autonomi che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA; d) aver già presentato domanda per l'indennizzo di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2020.		
LAVORATORI OCCASIONALI PRIVI DI PARTITA IVA	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	essere titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020	non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020	X	Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;		
SOCI PRESTATORI D'OPERA DI SOCIETA DI PERSONE O DI CAPITALI, ESCLUSE QUELLE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIRETTA O INDIRETTA	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	l'impresa del lavoratore non deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere diversi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	essere titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020	non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020	l'impresa del lavoratore non deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere diversi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;		
COLLABORATORI FAMILIARI DI DITTA INDIVIDUALE	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	la ditta del lavoratore non deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere diversi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	avere un versamento contributivo previdenziale obbligatorio attivo alla data del 23 febbraio 2020	non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020	l'impresa del lavoratore non deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere diversi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;		
LAVORATORI SUBORDINATI (Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	X	NON POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA I LAVORATORI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE (NON DEVONO ESSERE DIRIGENTI NEI MESI DI MARZO E APRILE E ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	REQUISITO PER ACCESSO: NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 FEBBRAIO E IL 30 APRILE 2020 AVER CESSATO INVOLONTARIAMENTE UN RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro cessato poteva essere sia tempo determinato che indeterminato	Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;	Sono ammessi anche i soggetti che hanno avuto contratti a tempo parziale e i lavoratori dipendenti stagionali. Sono inclusi i lavoratori domestici: colf, assistenti familiari, baby sitter ecc.	la cessazione del lavoro, nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, <u>deve essere involontaria</u> , pertanto non legata ad alcun atto del lavoratore subordinato volto a interrompere il rapporto di lavoro, con esclusione quindi delle dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. (NON DEVE AVER DATO LUI LE DIMISSIONI)
LAVORATORI INTERMITTENTI (Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	X	NON POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA I LAVORATORI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE (NON DEVONO ESSERE DIRIGENTI NEI MESI DI MARZO E APRILE E ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	REQUISITO PER ACCESSO: NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 FEBBRAIO E IL 30 APRILE 2020 AVER CESSATO INVOLONTARIAMENTE UN RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro cessato poteva essere sia tempo determinato che indeterminato	Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;	Sono ammessi anche i soggetti che hanno avuto contratti a tempo parziale e i lavoratori dipendenti stagionali. Sono inclusi i lavoratori domestici: colf, assistenti familiari, baby sitter ecc.	la cessazione del lavoro, nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, <u>deve essere involontaria</u> , pertanto non legata ad alcun atto del lavoratore subordinato volto a interrompere il rapporto di lavoro, con esclusione quindi delle dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. (NON DEVE AVER DATO LUI LE DIMISSIONI)

SOGGETTI DESTINATARI ART 7 LEGGE REGIONALE 5/2020 (MODIFICATA DALLA L.R. 6/2020)

SOGGETTI	RESIDENZA	PARTITA IVA	POSIZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA	ALTRI REQUISITI/DIVIETI
LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Contratto di lavoro subordinato con un termine di durata)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	X	<p>NON POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA I LAVORATORI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE (NON DEVONO ESSERE DIRIGENTI NEI MESI DI MARZO E APRILE E ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p> <p>REQUISITO PER ACCESSO: NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 FEBBRAIO E IL 30 APRILE 2020 AVER CESSATO INVOLONTARIAMENTE UN RAPPORTO DI LAVORO</p> <p>Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;</p>
SOMMINISTRATI (Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	X	<p>NON POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA I LAVORATORI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE (NON DEVONO ESSERE DIRIGENTI NEI MESI DI MARZO E APRILE E ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p> <p>REQUISITO PER ACCESSO: NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 FEBBRAIO E IL 30 APRILE 2020 AVER CESSATO INVOLONTARIAMENTE UN RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro cessato poteva essere sia tempo determinato che indeterminato</p> <p>Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;</p>
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (lavoratori parasubordinati con piena autonomia operativa con rapporto unitario e continuativo con il committente di lavoro)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	essere iscritti ad una forma previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020	<p>non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>ESSERE TITOLARI DI UN REGOLARE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020</p> <p>Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;</p>
TIROCINANTI EXTRACURRICULARI	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennità	X	X	<p>non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 11 MARZO 2020</p> <p>TIROCINIO EXTRACURRICULARE INTERROTTO, ANCHE A SEGUITO DI SOSPENSIONE, ALLA DATA DELL'11 MARZO</p> <p>Sono esclusi tutti i lavoratori occasionali che alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) percettori di reddito da pensione (invalidità, anzianità, vecchiaia, APE, ecc.); b) percettori di reddito di cittadinanza; c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA;</p>

la cessazione del lavoro, nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, deve essere involontaria, pertanto non legata ad alcun atto del lavoratore subordinato volto a interrompere il rapporto di lavoro, con esclusione quindi delle dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. (NON DEVE AVER DATO LUI LE DIMISSIONI)

la cessazione del lavoro, nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, deve essere involontaria, pertanto non legata ad alcun atto del lavoratore subordinato volto a interrompere il rapporto di lavoro, con esclusione quindi delle dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. (NON DEVE AVER DATO LUI LE DIMISSIONI)

Sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata INPS titolari di incarichi di amministrazione

COMPATIBILITA' TRA ISTITUTI

La misura di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2020, di cui alle presenti disposizioni, è:

• integrativa delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 18/2020, cioè è cumulabile con le indennità previste dai medesimi articoli;

• è cumulabile con l'indennità di disoccupazione a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria (NASPI, DIS-COL).

Ogni persona fisica può inoltrare un'unica domanda di indennità ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2020, anche se in possesso dei requisiti per accedere a più fattispecie.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennizzo di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 5/2020.

Non possono accedere alla misura di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2020, ai sensi del comma 2, coloro che nei mesi di marzo e/o aprile e alla data di presentazione della domanda erano/sono titolari di un ruolo dirigenziale, in ambito pubblico o privato.